

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

Conseguentemente, all'articolo 14:

al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, atteso il contributo, certificato dal giudizio di parificazione della Corte dei conti, già apportato al riequilibrio della finanza pubblica, attraverso la riduzione di cui al comma 2.;

al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti di 1.500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti:; salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotti di 750 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

al comma 2, ottavo periodo, sostituire le parole da: secondo criteri fino alla fine del nono periodo, con le seguenti: dal Ministro dell'interno in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono ridotti, nell'anno successivo, aggiungere le seguenti:; salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa;

al comma 9, capoverso, sostituire le parole: nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente *con le seguenti:* assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sostituire le parole: abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 *con le seguenti:* non abbiano certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni sottoposti al patto di stabilità interno un contributo per un importo complessivo di 200 milioni a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai comuni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno. I suddetti contributi non sono conteggiati ai fini del patto di stabilità interno. Non sono altresì conteggiate ai fini del patto di stabilità interno le spese effettuate dai comuni per far fronte a interventi indifferibili e urgenti nei seguenti settori: in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e di immobili comunali ad uso pubblico, e per la salvaguardia idraulica e idrogeologica del territorio, nonché, a decorrere dall'anno 2011, i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio;

sopprimere il comma 13-bis;

sopprimere il comma 14-bis;

al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: all'entrata del bilancio dello Stato *fino a:* a 200 milioni di euro annui *con le seguenti:* in un fondo del bilancio dello Stato appositamente istituito;

al comma 15, secondo periodo, sopprimere le parole: per i finanziamenti di cui al comma 13-bis;

al comma 16 sostituire le parole da: il comune di Roma *fino a:* per gli enti locali. *Per con la seguente:* per;

al comma 28:

sopprimere, ovunque ricorra, la parola: obbligatoriamente;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.;

sostituire il comma 29 con il seguente:

29. In ogni caso i Comuni, che erogano i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi *standard*, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali;

al comma 30:

primo periodo:

sopprimere la parola: obbligatoriamente;

sostituire le parole: di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese *con le seguenti:* di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza e con criteri di economicità ed efficacia;

sostituire il terzo periodo con il seguente: In ogni caso i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000, che erogano i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi *standard*, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali;

sopprimere il comma 31;

sostituire il comma 32 con il seguente:

32. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, sono aggiunte, in fine, le parole: «purché, previa valutazione *ex ante* e parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:

- 1) l'assenza in un'ottica dinamica di perdite per la società;
 - 2) l'assenza di aggravii di spesa per l'ente;
 - 3) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
 - 4) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
 - 5) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio non superiore alla media di settore;
 - 6) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa non superiore alla media di settore.
- b) dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:
«27-bis. Al fine di valutare l'opportunità di dismettere o ridurre le quote di partecipazione nelle società, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificano l'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 27 entro la data di approvazione del bilancio annuale con apposito atto dell'organo competente trasmesso alla Corte dei Conti».
- c) al comma 29, le parole: «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2011»;
- sopprimere il comma 33;*
sopprimere il comma 33-bis;
al comma 33-ter:
all'alinea, sostituire le parole: derivanti dai commi 14-ter e 33-bis con le seguenti: derivanti dal comma 14-ter;
alla lettera a), sopprimere le parole: di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis;
alla lettera b), sopprimere le parole: quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
33-quinquies. Ai relativi maggiori oneri, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'articolo 2-bis.
- 2. 0200.** Rubinato.